

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA POLIZIA DI STATO.

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. '6707/2019 EMESSA IN DATA 15-16/10/2019 DAL TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA QUATER DI ROMA - SUL RICORSO ANNOTATO AL N. 6159/2019 REG. RIC. PROPOSTO DA MATTERA Jacopo CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO + 1 PER L'ANNULLAMENTO

Quanto al Ricorso Introduttivo

- a)** del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
- b)** del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 21 del 15 marzo 2019;
- c)** della Tabella A, allegata al Decreto di cui al punto a) precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio e che non comprende il ricorrente, impedendogli così di potere partecipare alla selezione pubblica;
- d)** della Tabella B, allegata al Decreto di cui al punto a), che elenca i concorrenti esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- e)** della Tabella C, che elenca i concorrenti, che elenca i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- f)** del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, pubblicato in G.U. - 4a Serie speciale n. 32 del 23 aprile 2019;
- g)** di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, che attiene alla odierna vicenda.

Quanto ai Motivi Aggiunti

- g)** del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 06 giugno 2019, pubblicato il 7/6/2019 sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha disposto la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti

ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, (All. 1);

h) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha APPROVATO "... l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1...", e "...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.2 ..." (All. 2, 3, 4);

i) ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

l) ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;

m) di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso o dipendente, che attiene alla odierna vicenda.

* * * * *

Previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale (per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento e con l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in Generale):

- della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti

della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

SUNTO DEL RICORSO

Il sig. **MATTERA Jacopo**, (C.F. MTTJCP88R15A662Z) nato a BARI (Ba) il 15 ottobre 1988 e residente a SANNICOLA, Via Belvedere, n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pasca del Foro di Lecce, con domicilio digitale pasca.antonio@ordavvle.legalmail.it e domicilio in Roma, Via Belisario 7., come da procura speciale in atti, con ricorso notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Interno, in data 26/6/2019 e al controinteressato SPINA **Ciro Luca**, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - chiedendone l'annullamento, previa sospensione, degli atti e documenti innanzi indicate, nonchè con richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova

scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

In fatto: L'odierno esponente ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, ed ha superato brillantemente le prove scritte con un punteggio di 8,750, pur non rientrando tra i vincitori del concorso stesso.

Il ricorrente è uno degli concorrenti che alla data del 1 gennaio 2019 avevano compiuto i 26 anni di età e che si sono visti escludere dal concorso per aspiranti allievi.

A gennaio 2019 il Governo **ha emanato un decreto** (diventato legge con l'approvazione del Decreto Semplificazioni n. 12/2019) che **ha previsto l'assunzione di 1851 agenti di polizia mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 893 agenti di polizia pubblicato il 18 maggio 2017, ma ha escluso da questo scorrimento tutti quei ricorrenti over 26**, che alla data del 1 gennaio 2019 avevano compiuto i 26 anni di età.

Quel provvedimento legislativo, quindi, ha **cambiato in corsa i requisiti per l'accesso al bando pubblico per la selezione di 1148 Allievi agenti della Polizia di Stato**. Il concorso pubblico del 2017, il primo per la selezione di agenti di Polizia dal 1996, anno in cui si era tenuto l'ultimo concorso, prevedeva, quale requisito dell'età, che il concorrente dovesse avere, al momento della partecipazione, trent'anni non compiuti.

Quel provvedimento legislativo rappresenta una gravissima discriminazione tra i partecipanti al medesimo concorso, poiché introduce una nuova regola in un concorso regolato da un bando già pubblicato e che ha già prodotto i suoi effetti, un bando nel quale tali condizioni non erano affatto previste.

Il bando, infatti, era rivolto a chi non aveva superato il **trentesimo anno di età** prima del termine delle iscrizioni ed aveva conseguito la **licenza media** come titolo di studio.

Una decisione, quella predisposta, che esclude ex ante dallo scorrimento l'odierno esponente, che ha tagliato fuori moltissimi "over 26" che, pur avendo superato brillantemente le prime prove di selezione (la prova scritta), si sono visti scavalcare in graduatoria da chi magari aveva come merito solo quello di non aver ancora compiuto 26 anni.

A detta dell'Amministrazione il provvedimento si è reso necessario per abbassare l'età media della Polizia. ma a conti fatti la decisione di cambiare le procedure

d'accesso al concorso abbassa l'età media del corpo di appena due mesi rispetto a quanto accadrebbe se potessero accedere anche gli under 30.

*** **

MOTIVI DEL RICORSO

- Violazione del principio generale di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione e concretizzato nella Direttiva 2000/78 del Consiglio Europeo, che sancisce la non discriminazione basata sul requisito dell'età, poiché si vanno a preferire i candidati più giovani a quelli che nelle procedure concorsuali si sono rivelati più meritevoli.

Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età è sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, dal 1 dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei trattati.

Peraltro, il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione europea, che trova traduzione nella direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e poi concreta attuazione, in materia di fondo sociale europeo, nel regolamento (CE) 17-12-2013 n. 1304.

L'aver il legislatore e la Pubblica Amministrazione creato una discriminazione all'interno dei partecipanti allo stesso concorso è una patente violazione di questo principio, che non può non essere rivelato dall'Ecc.mo TAR adito.

- Violazione del principio del legittimo affidamento.

Il principio del legittimo affidamento rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. Certo, non qualsiasi affidamento, si può definire legittimo ma va difeso e tutelato quanto il privato pretenda di difendere un'utilità ottenuta in buona fede e quando l'affidamento è consolidato nel tempo, ovvero l'utilità è stata conservata per un orizzonte temporale talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità. Il tema del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione pone la necessità di contemperare due interessi spesso contrapposti: da una parte, quello del privato, che vuole mantenere quel vantaggio che l'azione amministrativa gli ha garantito; dall'altra parte, quello vantato dalla stessa P.A. alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, a cui deve essere ispirata l'azione amministrativa in base all'articolo 97 della Costituzione. Nel caso di specie l'Amministrazione, e il legislatore che ha approvato il Decreto Semplificazione che ha previsto la modifica al bando, ha violato la clausola generale di buona fede, che è un dovere che impone a qualunque individuo l'obbligo di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, in modo da tutelare la posizione del soggetto con cui si entra in contatto. Peraltro il codice civile richiama più volte il principio di buona fede (art. 1375, contratti; art. 1337, responsabilità pre-contrattuale; art. 1175, doveri di comportamento delle parti nei rapporti obbligatori), che riceve anche copertura costituzionale nell'articolo 2 della Carta fondamentale, nella parte in cui stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

- **Violazione del generale PRINCIPIO MERITOCRATICO.**

- **Violazione dell'Art. 97 Cost. sul buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.**

- **Violazione dell'art. 34 Cost., 3° comma e per violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex ar. 3 Cost.**

È impensabile, è ingiusto che, grazie ad un provvedimento legislativo ed al conseguenziale Decreto del Capo della Polizia che ne recepisce i principi, un candidato "più vecchio" si veda scavalcare da chi ha ottenuto un punteggio più basso ma ha la fortuna di non aver ancora compiuto 26 anni. Quella norma, quella disposizione rappresentano una chiara **violazione dei principi della meritocrazia**, e una violazione dello stesso interesse dell'Amministrazione ad avere i candidati vincitori di concorso solo quelli che hanno raggiunto, all'interno di un'unica selezione, il punteggio più alto.

La norma ed il provvedimento amministrativo impugnati, in definitiva, rappresentano una evidente violazione anche degli interessi pubblici ad avere vincitori di concorso, specie per il profilo che li riguarda e che attiene alla sicurezza interna di ogni cittadino, gli uomini valutati tra i migliori. Almeno con riferimento al Bando di Concorso del quale stiamo parlando..

Violazione articoli 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in Generale.

Si solleva eccezione di incostituzionalità dell'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, (...) nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (...), avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

Il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica che, per quanto innanzi già compiutamente osservato, non potrà che ricevere una tutela privilegiata di rango costituzionale.

È certo possibile che il legislatore possa di emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica (cfr. Corte cost., 7/7/2006, n. 274).

La manifesta ingiustizia si ravvisa nella constatazione che, all'interno di un'unica selezione, il legislatore ha acconsentito ad alcuni, vincitori della prima fase, di potere accedere alla prescrizioni previste dal bando sia in merito all'età che con

riguardo al possesso del requisito del titolo scolastico, mentre ha impedito ad altri ricorrenti, tra cui l'odierno esponente, di potere concludere le selezioni, partecipando allo scorrimento della graduatoria.

Le conclusioni erano le seguenti:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, **in via cautelare disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,**

Con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione di istanza cautelare.

NEL MERITO

Per i motivi innanzi detti e previo accoglimento dell'eccezione di legittimità costituzionale innanzi meglio indicata, annullare i Decreti Impugnati, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, gli atti e documenti non in possesso del ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presunta controversia.

In Via Istruttoria Si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia acquisire tutti gli atti depositati presso l'Amministrazione.

Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che lo stesso è sottoposto al pagamento del Contributo Unificato in quanto afferente alla materia del pubblico impiego.

Si evidenzia, infine, che l'odierno esponente è stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e che all'uopo ha autorizzato il sottoscritto procuratore al trattamento degli stessi.

Iscritta la causa a ruolo con n. 6159/2019, Sezione Prima Quater, emesso il Decreto Cautelare Monocratico **N. 3094/2019 REG.PROV.CAU.** del Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio, Sezione di Roma – Sezione 1Q, del 28/05/2019, pubblicato il 28/05/2019, Ricorso N. 6159/2019, che ha disposto:

<<<Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che le prove alle quali in sostanza il ricorrente chiede di essere ammesso sono calendarizzate a partire dall'8 maggio e dunque in epoca almeno in parte antecedente l'esame in sede collegiale della domanda cautelare.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 giugno 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2019.

Il Presidente

Salvatore Mezzacapo>>>

all'udienza cautelare del 18/06/2019 la causa veniva riservata per la decisione e veniva decisa con l'Ordinanza Collegiale del TAR LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE

PRIMA QUATER, n. 04084/2019 (Ricorso N. 06159/2019) del 18/06/2019, depositata in Cancelleria il 19/06/2019, che così decide :

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTO il decreto presidenziale n. 3091/2019 del 18 giugno 2019, con cui è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva del ricorrente all'espletamento delle prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare, fissata per l'odierna Camera di consiglio;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese di giudizio alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così

dispone: AMMETTE con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF, Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

* * * * *

A seguito, poi, dell'introduzione dei Motivi Aggiunti, stante la pubblicazione del ricorso, per come innanzi detto, all'udienza cautelare del 15/10/2019 la causa veniva riservata per la decisione e veniva decisa con l'Ordinanza Collegiale del TAR LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER, n. 06707/2019 (Ricorso N. 06159/2019) del 15/10/2019, depositata in Cancelleria il 16/10/2019, che così decide :

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza n.4084/2019 – non impugnata – pronunciata a seguito di ricorso

introduttivo, con la quale è stato ammesso con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; la stessa ordinanza ha disposto alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva ed ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020, rinviando al definitivo la liquidazione delle spese di lite;

VISTO l'atto recante motivi aggiunti proposto dal ricorrente, depositato il 14/9/2019, avverso i Decreti indicati in epigrafe di convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso in questione nonché il decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019 per l'avvio al Corso di formazione;

RITENUTO che parte ricorrente non è stato ancora avviato alle prove selettive da parte dell'Amministrazione e che va confermata l'ammissione con riserva del ricorrente alle predette prove, come disposta con ordinanza n. 4084/2019, anche a

seguito dell'atto recante motivi aggiunti;

RITENUTO, peraltro, che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nell'elenco;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati della selezione di che trattasi come sopra indicati, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica del 3 aprile 2020, già fissata con la predetta ordinanza n. 4084/2019 per la trattazione del ricorso introduttivo;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) – **CONFERMA** l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, come disposta con ordinanza n. 4084/2019, anche a seguito dell'atto recante motivi aggiunti;

DISPONE l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;

FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Tanto premesso si procede, ai sensi degli artt. 150 e 151 cod. proc. civ. e 52, comma 2 cod. proc. amm., alla notifica per pubblici proclami di quanto precede mediante la

pubblicazione sul sito WEB della Polizia di Stato.

In ossequio a quanto disposto dal TAR si allega l'elenco "allegato 2" di cui al Decreto n. 333-b/12D.3.19/9691 del 19/4/2019 che si intende qui trascritto e forma parte integrante della presente istanza.

Si allega e si chiede la pubblicazione di:

All.1 - sunto del ricorso;

All.2 - Ordinanza del TAR LAZIO – Roma, n. 06664/2019;

All.3 - Allegato 2 del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it;

Distinti Saluti.

Si attesta ai sensi di legge che l'ordinanza Collegiale n. 6694/2019 del Tar Roma Sez. Prima Quater, in allegato 2 alla presente istanza in copia informatica, è conforme all'originale informatico della medesima che è presente nel fascicolo telematico del ricorso RG 9958/2019 Tar Roma.

Roma, 26 ottobre 2019.

Avv. Antonio Pasca